

1. PREMESSA

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale, la Camera di Commercio intende proseguire l'impegno volto a sostenere ed incentivare le micro, piccole e medie imprese nell'accesso al credito, attraverso una misura di abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti bancari.

Il contributo viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime "de minimis" così come definito dall'Unione Europea (regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013)*.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La somma stanziata ammonta a **200.000,00 euro**.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo le micro, piccole e medie imprese e loro aggregazioni (di seguito indicate semplicemente imprese) con sede e/o unità locale nella provincia di Varese (la definizione di micro, piccola e media impresa è contenuta nel decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005).

Sono escluse dall'ammissione al contributo le imprese:

- che risultino inattive;
- che non risultino in regola con il pagamento del diritto annuale camerale e/o con le iscrizioni e annotazioni al Registro delle imprese e/o al Repertorio Economico Amministrativo;
- che siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;
- che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- che beneficino, per le stesse voci di spesa, di altri finanziamenti o contributi pubblici;
- che non mantengano i requisiti richiesti dal presente regolamento fino al momento dell'erogazione del contributo.

4. TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI

La misura consiste in un contributo in conto abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti erogati, a decorrere dal 1° ottobre 2015, da Istituti bancari convenzionati con Consorzi e cooperative di garanzia fidi aventi sede e/o unità locale nella provincia di Varese.

Il finanziamento deve avere durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 60 mesi, con importo minimo dei finanziamenti pari a 10.000,00 euro e massimo pari a 300.000,00 euro.

5. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il contributo consiste nell'abbattimento del tasso di interesse, relativo al finanziamento sopra indicato, in misura pari a:

- 2 punti percentuali per le start-up**;
- 1,5 punti percentuali per tutte le altre imprese.

Il contributo è convenzionalmente calcolato in percentuale rispetto all'importo totale ammissibile del

finanziamento e non potrà comunque superare l'importo effettivamente versato a titolo di interesse, con un tetto massimo per azienda pari a 1.000,00 euro.

Il contributo è cumulabile con il bando "Iniziativa in materia di accesso al credito – anno 2015 (garanzia consortile e miglioramento cultura finanziaria)".

6. PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO

L'impresa deve trasmettere la domanda di contributo mediante la **procedura telematica** accessibile dal sito www.va.camcom.it alla sezione *Contributi > Credito* (per l'invio seguire le indicazioni disponibili sulla "Guida per l'invio on-line"), **dal giorno 15 febbraio 2016 al 31 luglio 2016**.

La domanda di contributo deve essere compilata in ogni sua parte e deve riportare in particolare:

- l'importo e la durata del finanziamento erogato, il tasso di interesse applicato e una previsione dell'ammontare del contributo teorico spettante calcolato sulla base di quanto previsto al punto 5 del presente regolamento;
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e un indirizzo di posta elettronica ordinaria, che verranno utilizzati dagli uffici camerali per inviare le comunicazioni relative alle diverse fasi dell'istruttoria.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo per il presente bando.

7. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

La concessione o l'esclusione dal contributo sono disposte con provvedimento dirigenziale e comunicate tempestivamente all'impresa esclusivamente tramite posta elettronica (pec o ordinaria).

La concessione del contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell'ordine di presentazione delle domande.

1. Le domande pervenute dopo l'esaurimento dei fondi saranno ammesse con riserva e finanziabili solo a seguito di minori rendicontazioni o di rifinanziamenti.

8. PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE

L'impresa può trasmettere la rendicontazione finale mediante la **procedura telematica** accessibile dal sito www.va.camcom.it alla sezione *Contributi > Credito* (per l'invio seguire le indicazioni disponibili sulla "Guida per l'invio on-line") a partire dal **1° aprile 2016** e comunque entro il **31 dicembre 2016**.

Alla rendicontazione finale deve essere allegata:

- idonea documentazione dell'Istituto bancario erogatore attestante l'entità e la durata dell'operazione di finanziamento e l'effettivo pagamento degli interessi corrisposti a fronte del finanziamento stesso;
- questionario di valutazione sul servizio di erogazione contributi.

9. ISTRUTTORIA

Nel corso dell'istruttoria relativa alle domande di contributo o alle rendicontazioni finali, è facoltà degli

uffici camerali richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando all'impresa interessata un termine perentorio per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda o la rendicontazione si intendono definitivamente non ammissibili.

La Camera di Commercio di Varese si riserva inoltre la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo.

Le istruttorie si concludono di norma entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda di contributo o della rendicontazione finale.

In sede di istruttoria delle rendicontazioni si provvede alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.

La Camera di Commercio ammette alla rendicontazione finale le domande inizialmente ammesse con riserva, qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori somme a seguito di minori rendicontazioni (es. rinuncia, revoca, erogazione di un contributo inferiore a quanto concesso, ecc.) o di rifinanziamenti.

La Camera di Commercio di Varese può decretare la chiusura del bando, il rifinanziamento con ulteriori somme o la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo oltre all'eventuale riapertura dei termini di presentazione delle rendicontazioni finali.

In caso di mancato esaurimento della dotazione finanziaria, le risorse residue potranno essere utilizzate per effettuare compensazioni e spostamenti tra la misura del presente bando e quelle previste dal bando "Iniziativa in materia di accesso al credito – anno 2015 (garanzia consortile e miglioramento cultura finanziaria)".

Il responsabile di procedimento è il dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la gestione della procedura di erogazione del contributo. I dati personali forniti dai soggetti beneficiari sono trattati, in forma manuale e informatica, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura medesima. In qualsiasi momento gli interessati possono richiederne l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.

Titolare del trattamento dei dati è Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, piazza Monte Grappa 5, Varese.

*** "De minimis"**

Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a Euro 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).

Al riguardo deve essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti in qualsiasi regime "de minimis".

Il Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 "si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti

agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

"De minimis agricoltura"

Il regime di aiuti "de minimis" nel settore agricolo consente all'impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a Euro 15.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari.

Al riguardo deve essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti in qualsiasi regime "de minimis".

Il Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013 "si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti: a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione."

**** "Start-up"**

Per start-up si intendono le imprese costituite da non più di 48 mesi dalla data di apertura del bando.